

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO

ex art. 47, L. 428/1990

In data 6 luglio 2020 in modalità di videoconferenza, al fine di esperire la procedura d'esame congiunto prevista dall'art. 47 della Legge n. 428 del 29 dicembre 1990 e successive modificazioni, a seguito di programmata operazione societaria di cessione d'azienda, si sono incontrate le Parti:


- la società cedente Eataly Net S.r.l. S.S. 231 Zona Industriale n.2 12066 Monticellò d'Alba (CN) -Codice Fiscale / Partita Iva: 03453380044, rappresentata dal Dott. E.VARVA (di seguito anche la "Cedente"), società di E-commerce che si occupa della commercializzazione online di prodotti alimentari italiani di alta qualità;
- la società cessionaria Eataly s.r.l., (già Eataly Distribuzione Srl) P. Iva: 09450580015, con sede legale in Torino (TO), Cap. 10126, Via Nizza n. 224, rappresentata dal Sig. Nicola FARINETTI (di seguito anche la "Cessionaria"), che è titolare di una catena di punti vendita di medie e grandi dimensioni specializzati nella vendita e nella somministrazione di generi alimentari italiani di alta qualità. In questa sede rappresentate dalla Dott.ssa LORENZA MONICO e la Sig.ra PAOLA IOZZELLI nella qualità di Procuratrice Speciale (Atto di conferimento del 13 giugno 2017 registrato il girone 22/06/2017 in CUNEO)
- le OO.SS.
 - o FILCAMS CGIL, in persona del sig. LUCA DE ZOLT
 - o FISASCAT CISL, in persona della sig.ra ELENA MARIA VANELLI
 - o UILTUCS, in persona del sig. GABRIELE FIORINO ;

PREMESSO CHE:

- in data 26 giugno 2020 u.s. le società hanno inviato alle Organizzazioni sindacali le informative preventive di cui all'art. 47, c. 1, L. 428/1990, con le quali comunicavano la programmata operazione di fusione per incorporazione;
- l'operazione è stata preceduta da un periodo di affitto di ramo d'azienda, che ha riguardato n. 24 lavoratori rispetto al complessivo organico della cedente di n. 27 lavoratori, che sono ora tutti interessati alla presente procedura ovvero n. 21 impiegati e n. 4 quadri e 2 operai, come da allegato elenco;
- la suddetta operazione comporta il mutamento definitivo della titolarità dei rapporti di lavoro per tutti i lavoratori;
- la Cedente applica ai propri dipendenti il CCNL Commercio Confcommercio, mentre la Cessionaria applica il CCNL PUBBLICI ESERCIZI RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO
- nel corso dell'incontro odierno sono stati esaminati i motivi posti a base del programmato trasferimento, nonché le conseguenze giuridiche, economiche e sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti interessati.

Tutto ciò premesso,

in conformità a quanto previsto dall'art. 47, c. 2, L. 248/1990, le Parti



CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Le Società confermano e le OO.SS. prendono atto che l'operazione di fusione per incorporazione di Eataly Net S.r.l. in Eataly S.r.l., e quindi il passaggio di tutti i dipendenti alla cessionaria, avverrà presumibilmente in data 1° settembre 2020 all'esaurimento degli adempimenti amministrativi richiesti per legge.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 del codice civile, a decorrere dalla predetta data tutti i lavoratori elencati in allegato passeranno senza soluzione di continuità alle dipendenze della cessionaria con le stesse mansioni, con conservazione del trattamento economico e normativo individuale e dell'anzianità di servizio, ma con applicazione del CCNL della cessionaria.
3. Ai fini dell'attribuzione dell'inquadramento contrattuale appropriato ai lavoratori si fa riferimento a quanto condiviso nel precedente accordo di affitto di ramo d'azienda del 15 ottobre 2019 fermo restando quanto intervenuto in data successiva con la sottoscrizione del rinnovo del CIA del 17 dicembre 2019 (punto 3).
4. Ai lavoratori coinvolti verrà conservata l'anzianità convenzionale. Per i lavoratori, diversi da quelli già interessati dall'affitto di ramo d'azienda, che alla data del perfezionamento dell'operazione abbiano maturato uno scatto di anzianità, lo stesso verrà conteggiato come superminimo non assorbibile. Al mero fine della maturazione dello scatto successivo (primo scatto di anzianità del CCNL Pubblici Esercizi) l'anzianità convenzionale presa a riferimento decorrerà dal giorno successivo alla data di maturazione dello scatto già acquisito nel CCNL Terziario.
Eventuale differenza tra le retribuzioni minime contrattuali previste per i livelli corrispondenti sarà attribuita a titolo di elemento non assorbibile. A tutto il personale interessato dall'operazione societaria verrà altresì applicato il contratto integrativo aziendale Eataly del 17 dicembre 2019 e successivi rinnovi.
5. L'operazione societaria programmata non comporta ricadute occupazionali.
6. Con il presente verbale le Parti dichiarano che hanno positivamente esperito e che si è pertanto conclusa la procedura di consultazione prevista dall'art. 47, c. 2, L. 248/1990 in materia di cessione di ramo d'azienda.

Letto, confermato e sottoscritto

Le Aziende

Le OO.SS. - OO.SS.TERRITORI
NAZIONALI

Elisa M. Pelli
Giovanni Pelli